

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 2094

del 26-11-2021

O G G E T T O

Convenzione tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Casa di Cura Villa Berica S.r.l. per l'esecuzione di prestazioni in branche diverse.
Rinnovo dal 1[^]/01/2022 al 31/12/2022.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2398

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con deliberazione n. 985 dell'15/07/2020, l'U.L.SS. concludeva con la Casa di Cura Villa Berica S.r.l., con sede legale a Vicenza, Via Giuseppe Capparozzo n. 10, P.IVA 03831150366 un accordo avente ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'U.L.SS. e a favore di pazienti della Casa di Cura, tra l'altro, di indagini diagnostiche diverse nelle seguenti branche: Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia ed Istologia Patologica.

La Casa di Cura, struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di ottemperare a specifiche necessità inerenti le attività di diagnosi e cura dei pazienti ivi ricoverati, con nota del 2/11/2021, ha chiesto il rinnovo del rapporto di collaborazione con l'U.L.SS. in scadenza il 31/12/2021 a favore dei propri utenti.

L'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei Direttori delle Unità Operative Complesse di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia ed Istologia Patologica interessate e coinvolte dal rapporto di collaborazione e che svolgeranno le prestazioni con le modalità previste nel presente contratto e compatibilmente con gli impegni istituzionali, nonché il parere favorevole della Direzione Medica Distretto Est.

Tanto premesso, si propone di approvare il rinnovo della convenzione per l'esecuzione di prestazioni diverse nelle branche di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia ed Istologia Patologica dall'01/01/2022 al 31/12/2022, alle condizioni e modalità descritte nell'accordo allegato, parte integrante del presente atto.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione per l'esecuzione di prestazioni diverse nelle branche di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia ed Istologia Patologica dall'01/01/2022 al 31/12/2022 con la Casa di Cura Villa Berica S.r.l. di Vicenza, alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale,
2. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nei Bilanci Sanitari anni 2022 al conto di ricavo 5107100 - *Prestazioni verso Case di Cura Private*;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli adempimenti necessari a garantire l'applicazione e l'esecuzione della convenzione di cui al punto 1;

4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 27-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 27-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI IN BRANCHE DIVERSE

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "BERICA", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, viale Rodolfi, 37 - partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F),

E

La Casa di Cura Villa Berica S.r.l., di seguito denominata anche "Casa di Cura", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Capparozzo, 10 – partita IVA n. 03831150366, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato dr. Marco Dal Brun, (nato a Padova il 17/11/1971 Cod. Fisc.DLBMRC71S17G224G)

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 985 del 15/07/2020, l'U.L.SS. concludeva con la Casa di Cura un accordo annuale avente ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'U.L.SS. e a favore di pazienti della Casa di Cura, tra l'altro, di indagini diagnostiche diverse nelle seguenti branche: Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia ed Istologia Patologica.
- la Casa di Cura, struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di ottemperare a specifiche necessità inerenti le attività di diagnosi e cura dei pazienti ivi ricoverati, con nota del 2/11/2021 ha chiesto il rinnovo del rapporto di collaborazione con l'U.L.SS. in scadenza al 31/12/2021 a favore dei propri utenti;
- l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei Direttori delle Unità Operative Complesse di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia

ed Istologia Patologica e Malattie Infettive interessate e coinvolte dal rapporto di collaborazione e che svolgeranno le prestazioni con le modalità previste nel presente contratto e compatibilmente con gli impegni istituzionali;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'U.L.SS. si impegna a garantire, per i pazienti ricoverati presso la Casa di Cura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- esami isto-patologici al congelatore (criostati) previo accordo con l'Unità Operativa Complessa interessata;
- esami urgenti di diagnostica di laboratorio da effettuarsi dalle ore 14.00 alle ore 8.00 del giorno successivo e comunque entro 24 ore dalla richiesta;
- esami di diagnostica per immagini non invasive secondo tempi e liste d'attesa delle Unità Operative Complesse A.U.L.SS. n.8 interessate;

La tipologia delle prestazioni di diagnostica di laboratorio è quella prevista dalla Guida alla Richiesta di Esami di Laboratorio dell'U.L.SS. (disponibile sul sito internet istituzionale www.aulss8.veneto.it). Le rimanenti tipologie di esami e prestazioni oggetto del presente contratto sono quelle previste per le prestazioni specialistiche ambulatoriali dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e/o dal Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP).

Art. 2 - Rapporti economici

La Casa di Cura si impegna a corrispondere all'U.L.SS. le tariffe previste, per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e/o dal Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP), nella colonna titolata

	“remunerazione soggetti erogatori”, aumentate per le branche di Laboratorio,	
	Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia ed Istologia Patologica come segue:	
	➤ per gli <u>esami urgenti di diagnostica di laboratorio</u> , del 30%;	
	➤ per gli <u>esami di diagnostica per immagini non invasive</u> , del 20%.	
	Per il singolo <u>esame isto-patologico al congelatore (criostato)</u> la tariffa è di € 500,00.	
	Art. 3 - Modalità di pagamento	
	L’U.L.SS., sulla scorta delle prestazioni erogate, emetterà regolare fattura nei confronti della Casa di Cura che provvederà al pagamento entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, IT/24/F/02008/11820/000003495321.	
	Art. 4 - Adempimenti privacy e nomina Responsabile di trattamento	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 e al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)	
	il Titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Casa di Cura.	
	La Casa di Cura nomina l’U.L.SS. “Responsabile del trattamento dei dati”.	
	L’U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna a trattare le categorie particolari di dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	L’U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, la Casa di Cura, gli obblighi di	

	informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole	
	fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli	
	articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati	
	l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 5 - Responsabilità	
	La Casa di Cura, titolare dell'erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto del	
	presente contratto, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri	
	derivanti dall'attività oggetto del presente contratto ai sensi degli artt. 1218 e 1228	
	cc.	
	L'U.L.SS. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra la Casa di Cura ed i	
	pazienti.	
	Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra	
	U.L.S.S. e la Casa di Cura in relazione alle obbligazioni verso terzi. L'U.L.SS.,	
	nell'ambito e nei limiti previsti dal modello regionale di gestione dei sinistri di cui	
	alla DGRV 573/2011 <i>“Approvazione di linee guida per la gestione diretta, da parte</i>	
	<i>delle Aziende ULSS ed ospedaliere della Regione Veneto, dei sinistri di</i>	
	<i>responsabilità civile verso terzi”</i> e ss.mm.ii, risponde esclusivamente dei danni	
	provocati nell'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, fatta salva	
	l'azione di rivalsa nel caso in cui sia accertata una responsabilità per colpa grave in	
	capo all'operatore.	
	La Casa di Cura garantisce all'U.L.SS. idonea copertura per sinistro o serie di	
	sinistri provocati dai propri dipendenti e collaboratori ai pazienti ricoverati presso	
	Casa di Cura e temporaneamente presenti presso le strutture dell'U.L.SS. per le	

prestazioni di cui all'articolo 1 del presente contratto.

Art. 6 – Durata

Il presente contratto ha validità dal **01/01/2022 al 31/12/2022** per l'esecuzione delle prestazioni sopra individuate nelle branche di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia e Anatomia ed Istologia Patologica.

Il presente accordo potrà formare oggetto di modifica in conseguenza a modifiche di natura normativa che interverranno a livello regionale o nazionale. Potrà essere rinnovato previo consenso scritto tra le Parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 7 - Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Art. 8 – Controversie e Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 9 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Casa di Cura , ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è parzialmente esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R.

	26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i.	
	Art. 10 - Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto approvato e sottoscritto.	
	Vicenza,	
	per la Casa di Cura Villa Berica S.r.l.	per l'Azienda U.L.SS. n. 8
	L'AMMINISTRATORE DELEGATO	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	<i>(Marco Dal Brun)</i>	<i>(Maria Giuseppina Bonavina)</i>
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l'art. 5 "Responsabilità".	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per la Casa di Cura Villa Berica S.r.l.	per l'Azienda U.L.SS. n. 8
	L'AMMINISTRATORE DELEGATO	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	<i>(Marco Dal Brun)</i>	<i>(Maria Giuseppina Bonavina)</i>